

## CEREALI IN GENERE

### DELLA CONTRATTAZIONE

1. - **Contrattazioni.** - Le contrattazioni avvengono sia a mezzo intermediario sia direttamente e la stipulazione è fatta in base a campione reale o campione - tipo o a denominazione.

*Salvo diversa precisazione del contratto, la vendita su campione si intende avvenuta su campione - reale.*

2. - **Contrattazioni dirette.** - Nelle contrattazioni senza intervento di mediatori le parti contraenti si scambiano generalmente un regolare contratto redatto su moduli tipo predisposti da una Associazione granaria, oppure con moduli propri.

Si usa anche talvolta per vendite che interessano il mercato di consumo locale, dare conferma scritta in forma di semplice lettera o biglietto rilasciato anche da una sola delle parti.

3. - **Contrattazione a mezzo mediatore.** - Nelle contrattazioni a mezzo mediatore questi rilascia o fa avere per lo più in giornata, a entrambe le parti, uno stabilito di contratto, contenente tutti gli estremi dell'affare, qualora la contrattazione avvenga fra commercianti. Nelle contrattazioni fra agricoltore e commerciante lo stabilito non viene di solito rilasciato.

Entro 48 ore dal ricevimento dello stabilito biglietto di mediazione la parte, che non ritenga lo stabilito conforme ai patti contrattuali convenuti, deve farlo presente al mediatore e all'altra parte; in mancanza di tale eccezione lo stabilito si intende conforme al contratto.

Sulla scorta di questo stabilito, redatto generalmente su formulari tipo, i contraenti si scambiano talvolta regolari contratti anche essi redatti su moduli tipo predisposti da una Associazione granaria specialmente qualora i contratti siano a consegna differita o ripartita oppure contengano clausole particolari.

4. - **Prezzo.** - Il prezzo dei frumenti, dei granoni, dei risoni e dei risi è commisurato al quintale.

Tranne che per il riso, esso si riferisce al valore della merce alla rinfusa franco nel luogo stipulato per la consegna, esclusa ogni e qualsiasi taxa di bollo.

Per il riso il prezzo si riferisce al valore della merce conteggiando tela o altra confezione per merce, franco magazzino compratore.

5. - **Contratti di cereali «in erba».** - Col contratto di cereali «in erba», il compratore acquista per un prezzo stabilito al quintale una determinata quantità di cereali che saranno prodotti dall'azienda del venditore. Quest'ultimo è obbligato a consegnare i cereali effettivamente prodotti nella azienda, ma in misura non superiore a quella stabilita in contratto.

6. - **Vendite «salvo visita».** - *Con la clausola «salvo visita» il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver visitata la merce, ma è obbligato*

*a sciogliere tale riserva entro il termine massimo di due giorni dalla contrattazione.*

*Il venditore è liberato da ogni impegno se il compratore non adempie al suo compito nel termine fissato nel comma precedente.*

*La merce che dopo la stipulazione del contratto è stata visitata ed accettata in monte dal compratore nel magazzino del venditore, si presume di qualità conforme a quella contrattata.*

*Per la conservazione della merce, fino alla consegna pattuita, è responsabile il venditore.*

## DELLA CONSEGNA

**7. - Consegna.** - *La consegna si intende «pronta», da effettuarsi, cioè, entro gli otto giorni successivi a quello del contratto.*

**8. - Ritardi nei termini di consegna.** - *I termini di consegna sono tassativi. Tuttavia il ritardo nei termini di consegna non dà diritto al compratore di ritenere risolto il contratto e di rifiutare la merce salvo che egli abbia tempestivamente provveduto alla «messa in mora» del venditore, concedendogli un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto. Scaduto anche questo termine il contratto si intende risolto di diritto.*

*Quando il compratore ritardi nel ritiro o nel dare le disposizioni per la spedizione della merce, compete l'obbligo al venditore della «messa in mora» del compratore nei modi anzidetti prima di procedere alla risoluzione contrattuale.*

**9. - Consegna al magazzino del venditore - Consegna in posto.** - *Quando in un contratto non è precisato un luogo di consegna o è stipulata la clausola «consegna nel magazzino del venditore» o la clausola «consegna nel magazzino del venditore franco carro o camion» si intende che il venditore debba consegnare la merce nel magazzino proprio a bordo del mezzo di trasporto del compratore, rimanendo a carico di questo ultimo lo stivaggio sul veicolo stesso.*

*Quando nel contratto non è indicato un luogo diverso, la consegna del riso deve avvenire franco magazzino del compratore.*

**10. - Consegna al magazzino del compratore.** - *La consegna al magazzino del compratore si fa presentando la merce sul carro allo stabilimento o al magazzino del compratore. Lo scarico avviene a spese del compratore.*

**11. - Imballaggio.** - *Il riso si intende venduto in imballaggi o confezioni del venditore su tipo di imballaggio indicato dal compratore, gli altri cereali si intendono venduti alla rinfusa.*

## DEL RICEVIMENTO

12. - **Ricevimento in posto.** - La merce venduta in posto o franco magazzino si intende accettata in qualità dal compratore sul magazzino stesso.

13. - **Rischi di viaggio.** - La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore o del venditore a seconda che la consegna debba avvenire al domicilio del venditore o del compratore.

## DELLA QUALITA'

14. - **Vendita su denominazione.** - La merce venduta su denominazione deve essere conforme alla qualità denominata.

Nelle contrattazioni commerciali dei cereali le espressioni «da seme» e «da semina» si equivalgono nel senso che entrambe vogliono sempre indicare cereale atto alla seminazione anche se più o meno perfettamente preparato e che l'uso di tali termini esclude sempre che con essi ci si voglia riferire a partite di cereale destinate all'industria molitoria.

15. - **Merce sana.** - Sano si intende quel cereale che non abbia odori sgradevoli e impropri alla qualità contrattata, non sia riscaldato o fermentato, non abbia macchie di muffa, non contenga carbone o aglio selvatico, non sia infestato da parassiti e sia immune da grana cotta e segala cornuta.

16. - **Mercantile.** - Mercantile si intende quel cereale che non abbia vizi che impediscono la sua classificazione nella media della qualità prodotta nell'annata, avendo sempre riguardo alla zona agraria di provenienza e all'epoca di consegna.

17. - **Secco.** - Secco è quel cereale che è scorrevole alla mano e dà la risonanza tipica della propria specie e varietà, con un massimo di umidità previsto nei successivi articoli per ciascun cereale.

18. - **Qualità nelle compravendite dei cereali in erba.** - Nelle contrattazioni dei cereali in erba si usa dichiarare da parte del venditore la qualità e il tipo del grano usato come seme.

19. - **Vendita di grano contenente grana cotta o grano carbonato o segala cornuta.** - La compravendita di grano contenente «grana cotta» o «grano carbonato» o «segala cornuta» si effettua su «campione» o con dicitura «come si trova» o «gradimento in monte». In ogni caso si intende esclusa qualsiasi garanzia da parte del venditore compresa quella della presenza di odori del grano stesso.

## DEL PAGAMENTO E DELLA MEDIAZIONE

20. - **Pagamento a pronta cassa o per contanti.** - *Il pagamento della merce contrattata è sempre eseguito pronta cassa o per contanti, intendendosi con tali espressioni il pagamento da fare in valuta contante, senza sconto, a consegna effettuata, oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento della merce.*

21. - **Termini di pagamento.** - Il termine fissato per il pagamento è improrogabile. In caso di ritardato pagamento, anche se riguardante altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o postergare le spedizioni o chiedere il pagamento alla consegna.

22. - **Pagamento nel caso di mancato ritiro.** - Qualora la consegna avvenga sul posto o in luogo ed il compratore per forza maggiore non possa ritirare la merce nel termine stabilito, il venditore ha diritto di farsi consegnare dal compratore un acconto fino all'80 per cento del valore della partita venduta alla scadenza del termine stabilito per il pagamento.

23. - **Diritto alla mediazione.** - La mediazione spetta al mediatore a contratto concluso, indipendentemente dalla sua esecuzione per la quale però egli presta la sua opera fino al buon fine.